

Covid-19 & Green Pass

FAQ

Aggiornate al 15 ottobre 2021



FAQ ufficiali: gli argomenti

- [SCUOLA E UNIVERSITA'](#)
- [SUL RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI DAL 15 OTTOBRE](#)
- [SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA](#)
- [VERIFICAC19 - INFO AGLI OPERATORI](#)
- [VIAGGI](#)

Scuola e università

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno degli istituti scolastici?

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno delle università?

Il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari che non hanno ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, possono accedere ai locali della scuola e dell'università con altro certificato?



Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno degli istituti scolastici?

Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde ([Decreto-legge n.111/2021: apre una nuova finestra](#)).

L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Inoltre, l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici ([Decreto-legge n.122/2021: apre una nuova finestra](#))

Sono esenti:

- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#), sono esenti dalla campagna vaccinale.

Per saperne di più:

- [#IoTornoaScuola – sezione del sito del Ministero dell'Istruzione: apre una nuova finestra](#)



Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno delle università?

Il personale universitario interno ed esterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Sono esenti:

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#), sono esenti dalla campagna vaccinale.



Il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari che non hanno ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, possono accedere ai locali della scuola e dell'università con altro certificato?

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione.

Il certificato può sostituire il *green pass* anche se attesta l'avvenuta guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

- [LEGGE 24 settembre 2021, n. 133](#)



SUL RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI DAL 15 OTTOBRE

(1 di 2)

Dal 15 ottobre, per garantire un rientro ordinato dei lavoratori pubblici negli uffici, è prevista la flessibilità degli orari di ingresso e di uscita, così come degli orari di apertura degli sportelli. Ogni amministrazione ha piena autonomia?

Chi è considerato esente dall'obbligo di possedere ed esibire il certificato verde può richiedere di lavorare in smart working? E chi non ha il green pass?

Le amministrazioni che hanno già approvato i Pola (Piani organizzativi per il lavoro agile) potranno continuare con lo smart working, nelle more della definizione dei Piao (Piani integrati di attività e organizzazione)?

Il rientro in presenza richiede nuovi protocolli di sicurezza? Quali sono le regole minime di prevenzione anti-contagio da rispettare?

Le amministrazioni sono tenute a fornire comunicazioni specifiche ai dipendenti in vista del 15 ottobre?



SUL RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI DAL 15 OTTOBRE

(2 di 2)

Anche per i lavoratori “fragili” – per i quali la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 18/2020 è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2021 - devono essere rispettate le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 ottobre, la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e la stipula dell'accordo individuale?

Dal 15 ottobre, in caso di contrazione dei servizi scolastici per cause connesse al Covid-19 o in caso di quarantena del figlio minore, l'amministrazione potrà autorizzare il genitore-dipendente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile?

Se è lo stesso lavoratore a dover osservare un periodo di quarantena, potrà continuare a farsi ricorso al lavoro agile per la durata di suddetto periodo?

Il personale non adibito alle attività di front office/back office al pubblico può effettuare smart working fino al 30 ottobre, nelle more del rientro definitivo, alla luce della tempistica dei 15 giorni prevista nel decreto ministeriale 8 ottobre?

Un'amministrazione che abbia aderito al Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e che si sia dotata di un approccio strutturato e organizzato anche sul versante degli strumenti può proseguire la sperimentazione in vista dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) in cui il Pola possa convergere?



Dal 15 ottobre, per garantire un rientro ordinato dei lavoratori pubblici negli uffici, è prevista la flessibilità degli orari di ingresso e di uscita, così come degli orari di apertura degli sportelli. Ogni amministrazione ha piena autonomia?

- Sì, ogni amministrazione ha piena autonomia nel disciplinare le diverse forme di flessibilità previste dal decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, ovviamente valutandole in relazione alle esigenze della propria utenza e del proprio territorio.



Chi è considerato esente dall'obbligo di possedere ed esibire il certificato verde può richiedere di lavorare in smart working? E chi non ha il green pass?

Il lavoro agile è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro.

Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, è dunque inibito anche il lavoro agile.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono gli unici esentati dal possesso del green pass), possono comunque accedere agli uffici e lavorare in presenza, ferma restando la possibilità, per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde covid-19, di utilizzare il lavoro agile al ricorrere delle condizioni previste dal decreto.



Le amministrazioni che hanno già approvato i Pola (Piani organizzativi per il lavoro agile) potranno continuare con lo smart working, nelle more della definizione dei Piao (Piani integrati di attività e organizzazione)?

Sì, ma nel rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, fermo restando lo svolgimento di tutta la capacità operativa in presenza per la fruizione dei servizi da parte dell'utenza.



Il rientro in presenza richiede nuovi protocolli di sicurezza? Quali sono le regole minime di prevenzione anti-contagio da rispettare?

Il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, sul quale il Comitato tecnico-scientifico si è espresso favorevolmente nella seduta del 5 ottobre, si applica nel rispetto delle misure minime vigenti di carattere sanitario, coerenti con le autorizzazioni alle riaperture previste nei provvedimenti del Cts.



Le amministrazioni sono tenute a fornire comunicazioni specifiche ai dipendenti in vista del 15 ottobre?

- Le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo più confacente alla propria realtà purché rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.



Anche per i lavoratori “fragili” – per i quali la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 18/2020 è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2021 - devono essere rispettate le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 ottobre, la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e la stipula dell'accordo individuale?

Il decreto ministeriale sul ritorno in presenza disciplina anche le modalità di svolgimento del lavoro agile.

La norma di proroga consente al lavoratore fragile di usufruirne, ma questo non solleva l’amministrazione dal rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.



Dal 15 ottobre, in caso di contrazione dei servizi scolastici per cause connesse al Covid-19 o in caso di quarantena del figlio minore, l'amministrazione potrà autorizzare il genitore-dipendente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile?

Il lavoro agile non è più quello della fase emergenziale e dunque il ricorso a tale modalità di lavoro è consentito nei limiti della disciplina vigente e delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.



Se è lo stesso lavoratore a dover osservare un periodo di quarantena, potrà continuare a farsi ricorso al lavoro agile per la durata di suddetto periodo?

Anche in questo caso, la quarantena non è un motivo per ricorrere al lavoro agile.



Il personale non adibito alle attività di front office/back office al pubblico può effettuare smart working fino al 30 ottobre, nelle more del rientro definitivo, alla luce della tempistica dei 15 giorni prevista nel decreto ministeriale 8 ottobre?

I 15 giorni per le misure organizzative delle amministrazioni non escludono affatto il rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, e non possono essere utilizzati a fini elusivi. Si evidenzia che dal 15 ottobre l'ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza e che, a decorrere dalla predetta data, le modalità di svolgimento del lavoro agile sono disciplinate dal citato decreto ministeriale.



Un'amministrazione che abbia aderito al Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e che si sia dotata di un approccio strutturato e organizzato anche sul versante degli strumenti può proseguire la sperimentazione in vista dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) in cui il Pola possa convergere?

In presenza di una pianificazione post emergenziale, che sarà comunque ridefinita nel Piao, e del rispetto di tutte le condizionalità previste dal decreto ministeriale, il ricorso al lavoro agile non può ritenersi escluso.

(Pubblicate e continuamente aggiornate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, sul [sito di Formez PA](#) e sul [sito di Linea Amica](#))

Data di aggiornamento: 15 ottobre 2021



SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA (1 di 3)

Qual è l'atto normativo che ha esteso l'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro?

Ci sono ulteriori indicazioni da parte del Governo sulle modalità di utilizzo del green pass nelle pubbliche amministrazioni?

Quali sono le figure obbligate al rispetto dell'obbligo di green pass per l'accesso alle amministrazioni pubbliche?

Gli utenti dei servizi hanno l'obbligo di green pass?

I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali, assessori) sono obbligati ad avere il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le proprie funzioni?

Chi è escluso dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass?



SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA (2 di 3)

Con quanto anticipo il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori informazioni in merito al possesso o meno del green pass?

Come può essere svolto l'accertamento del possesso del green pass?

A quali conseguenze va incontro il dipendente pubblico privo del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro?

Quali sono le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme in tema di green pass?

Quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro pubblico in caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata adozione delle misure organizzative richieste dalla norma entro il 15 ottobre?

Sono previste deroghe all'obbligo di esibizione del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro?



SULL'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA (3 di 3)

Quali misure deve intraprendere l'amministrazione in relazione ai servizi forniti all'utenza?

Un'amministrazione può delegare la funzione del controllo del green pass a personale esterno? Se sì, l'amministrazione è tenuta a comunicare in via ufficiale questa circostanza ai lavoratori, ad esempio pubblicando un avviso sul proprio sito web o inviando una email alla casella di posta istituzionale di ciascuno?

Le linee guida prevedono che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Come impatta tale previsione con l'istituto della progressione economica orizzontale, visto che l'articolo 16, comma 6, del Ccnl del comparto delle funzioni locali stabilisce che "ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"? Se un dipendente ha ottenuto l'ultima progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed effettua delle assenze ingiustificate per mancanza di certificazione verde dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 può partecipare alla selezione per il riconoscimento della progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022?

Per il personale comunale comandato a tempo pieno a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'Ufficio del Giudice di Pace, ubicato in un edificio di proprietà del Comune ma distinto dalla sede degli uffici comunali, la verifica del rispetto degli obblighi in materia di green pass è a carico del Comune o del Tribunale?

Come può dimostrare l'incaricato alla verifica di aver effettuato i controlli? È possibile tenere un registro con l'indicazione della data e nome del lavoratore controllato a campione? Deve essere controfirmato?



Qual è l'atto normativo che ha esteso l'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro?

La necessità della Certificazione verde COVID-19 (green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal [decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#), recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” .



Ci sono ulteriori indicazioni da parte del Governo sulle modalità di utilizzo del green pass nelle pubbliche amministrazioni?

Sì.

Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le [“Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”](#).



Quali sono le figure obbligate al rispetto dell'obbligo di green pass per l'accesso alle amministrazioni pubbliche?

L'obbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e, poiché riguarda anche i lavoratori privati, è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente, per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato. L'obbligo di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso.



Gli utenti dei servizi hanno l'obbligo di green pass?

No.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.



I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali, assessori) sono obbligati ad avere il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le proprie funzioni?

Sì.

I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.



Chi è escluso dall'obbligo di possedere ed esibire il green pass?

L'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione.

Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione al medico competente dell'amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.



Con quanto anticipo il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori informazioni in merito al possesso o meno del green pass?

Non c'è un limite di tempo predefinito (né minimo, né massimo) in quanto l'articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021 stabilisce che il datore di lavoro possa, per specifiche esigenze organizzative, chiedere al lavoratore se sia in possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.



Come può essere svolto l'accertamento del possesso del green pass?

- Ogni amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle [linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021](#). I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili specifiche funzionalità che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.



A quali conseguenze va incontro il dipendente pubblico privo del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro?

Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.



Quali sono le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme in tema di green pass?

L'accesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.

È ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni di cui all'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.



Quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro pubblico in caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata adozione delle misure organizzative richieste dalla norma entro il 15 ottobre?

Il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l'organizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.

In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.



Sono previste deroghe all'obbligo di esibizione del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro?

No.

La normativa non consente deroghe, ad eccezione delle categorie esenti.



Quali misure deve intraprendere l'amministrazione in relazione ai servizi forniti all'utenza?

Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali al fine di evitare che l'accesso agli uffici da parte di utenza non tenuta a possedere o a esibire il green pass possa comportare rischi di contagio.



Un'amministrazione può delegare la funzione del controllo del green pass a personale esterno? Se sì, l'amministrazione è tenuta a comunicare in via ufficiale questa circostanza ai lavoratori, ad esempio pubblicando un avviso sul proprio sito web o inviando una email alla casella di posta istituzionale di ciascuno?

Ai fini delle verifiche previste, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente a seconda del relativo ordinamento.

Il dirigente apicale può delegare, con atto scritto, la funzione di controllo al personale specifico preferibilmente con qualifica dirigenziale.

Tali circostanze possono essere esplicitate nelle misure organizzative che ciascuna amministrazione deve assumere nell'ambito della propria autonomia.



Le linee guida prevedono che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Come impatta tale previsione con l'istituto della progressione economica orizzontale, visto che l'articolo 16, comma 6, del Ccnl del comparto delle funzioni locali stabilisce che "ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"?

Se un dipendente ha ottenuto l'ultima progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed effettua delle assenze ingiustificate per mancanza di certificazione verde dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 può partecipare alla selezione per il riconoscimento della progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022?

Come specificato nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine.



Per il personale comunale comandato a tempo pieno a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'Ufficio del Giudice di Pace, ubicato in un edificio di proprietà del Comune ma distinto dalla sede degli uffici comunali, la verifica del rispetto degli obblighi in materia di green pass è a carico del Comune o del Tribunale?

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Deve pertanto ritenersi che le attività di verifica debbano essere svolte nell'ambito della struttura dove il dipendente comandato presta servizio.



**Come può dimostrare l'incaricato alla verifica di aver effettuato i controlli?
È possibile tenere un registro con l'indicazione della data e nome del lavoratore controllato a campione?
Deve essere controfirmato?**

Si tratta di una misura organizzativa rimessa alla valutazione del datore di lavoro, nell'ambito della propria autonomia.



App VerificaC19-informazioni per gli operatori (1 di 2)

Cos'è VerificaC19?

A che cosa serve
l'App?

Come si usa l'App?

Ho bisogno di
accesso ad internet
per verificare le
Certificazioni?

Quali dati vengono
letti?



App VerificaC19-informazioni per gli operatori (2 di 2)

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa "Certificazione non valida", cosa vuol dire?

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa "Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19", cosa vuol dire?

Quali altre Certificazioni extra-Ue vengono riconosciute come valide in Italia per spostamenti e attività?

Quali categorie di persone non devono esibire la Certificazione verde Covid-19 o possono esibire altri certificati per accedere ad attività e servizi in Italia?

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere?



Cos'è VerificaC19?

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

- L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

- VerificaC19 permette anche il controllo dell'EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.



A che cosa serve l'App?

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea.

L'App VerificaC19 ha due funzioni:

- validare l'autenticità della Certificazione
- verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare in Italia o nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all'estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.



Come si usa l'App?

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

- il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- l'App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
- l'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo due possibili risultati:
 - schermata verde: la Certificazione è valida;
 - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- Gestori o titolari accertano la validità della certificazione.



Ho bisogno di accesso ad internet per verificare le Certificazioni?

Per utilizzare correttamente l'App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline.

Il collegamento serve per due motivi:

- aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;
- aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.



Quali dati vengono letti?

La lettura del QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tamponi, vaccino o guarigione).

Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione.

La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.



Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

Di seguito è riportato l'elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Segue ...

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

- I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.
- Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.
- I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
- Nel caso in cui l'accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- **[DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111: apre una nuova finestra](#)**

Segue ...

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

- I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.
- I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.
- **[DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: apre una nuova finestra](#)**



Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non valida”, cosa vuol dire?

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi antigenici, 72 ore per i tamponi molecolari, 6 mesi per i certificati di guarigione e 12 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose.
- Certificazione verde COVID-19 non autentica.



Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19” le cause sono due:

- Errore di lettura QR Code: c'è stato un errore di lettura da parte dell'app VerificaC19. Puoi riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l'inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare.
- VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate. Nessun'altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con successo dall'App.



Quali altri Certificazioni extra-Ue vengono riconosciute come valide in Italia per spostamenti e attività?

Con l'[ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra](#), le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell'Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19.

- Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della [Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra](#) per quanto riguarda vaccinazione e guarigione. Le Certificazioni permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari della Certificazione verde COVID-19.
- In caso di viaggio (ingresso o ritorno in Italia), l'utilizzo della Certificazione dipende dal Paese di provenienza o transito. Per approfondire consulta le pagine dedicate ai viaggiatori <https://www.salute.gov.it/viaggiatori: apre una nuova finestra> nel sito del ministero della salute.



Quali categorie di persone non devono esibire la Certificazione verde Covid-19 o possono esibire altri certificati per accedere ad attività e servizi in Italia?

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con [Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra](#)), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla [Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#). Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla [Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#)
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 ([Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra](#)).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).



Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione.

Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 che risponde tutti i giorni, 24 ore su 24.



VIAGGI

Chi può viaggiare dall'estero in Italia con la Certificazione verde COVID-19?

Devo fare il tampone al mio rientro in Italia da un viaggio all'estero anche se ho una Certificazione verde COVID-19 per prima dose di vaccino?

Per viaggiare in Italia, i bambini sotto i 6 anni devono avere la Certificazione verde COVID-19 che provi di aver fatto un test?



Chi può viaggiare dall'estero in Italia con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 semplifica l'ingresso in Italia dai Paesi dell'Unione europea, da altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco e da Israele. Per entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

- **aver completato il ciclo vaccinale** prescritto anti-SARS-CoV-2
- oppure esser **guariti** da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure essersi sottoposti a **tampone molecolare o antigenico** effettuato nelle **48 ore** prima dell'ingresso in Italia con esito negativo. **I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.**

Per ulteriori informazioni o per conoscere i requisiti di ingresso, anche per chi proviene da altri Paesi, consulta la pagina [Viaggiatori: apre una nuova finestra](#)



Devo fare il tampone al mio rientro in Italia da un viaggio all'estero anche se ho una Certificazione verde COVID-19 per prima dose di vaccino?

Sì,

per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia, anche se hai viaggiato in un Paese europeo che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo.

- [Ordinanza 18 giugno 2021: apre una nuova finestra](#)



Per viaggiare in Italia, i bambini sotto i 6 anni devono avere la Certificazione verde COVID-19 che provi di aver fatto un test?

No.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

E quindi dalla relativa Certificazione.

